



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

PREMESSO CHE	• con atto introduttivo regolarmente notificato in data 9 settembre 2022, i sig.ri C.S., in proprio e n.q. di amministratrice di sostegno del sig. F.G., e L.G. hanno citato in giudizio quest'Azienda avanti il Tribunale di Palermo – III Sez. Civ - per sentirla condannare al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad asserita <i>malpractice</i> subita dal prefato sig. F.G.; • gli attori hanno esposto che in data 11 settembre 2019 verso le 7.00 del mattino il sig. F.G. a seguito di una violenta crisi di vertigini e vomito è stato condotto presso il Policlinico e dopo qualche ora dimesso, con consiglio di eseguire esame cocleovestibolare; • nella stessa giornata e a seguito di una nuova crisi, il sig. F.G. ha fatto nuovamente accesso in P.S. intorno alle ore 19.00 e ricoverato in codice rosso, per sospetto ictus cerebrale; • avendo i sanitari del Policlinico appurato l'impossibilità di effettuare un eventuale trattamento endovascolare, gli stessi hanno contattato il Policlinico di Messina, il quale ha richiesto preliminarmente l'esecuzione di RMN encefalo; • non potendo espletare tale esame presso il Policlinico di Palermo, il Direttore Sanitario ha contattato l'omologo dell'Arnas Civico, ove il sig. F.G. è stato sottoposto a RMN encefalo; alla luce delle risultanze di tale esame e ricontattata la <i>stroke unit</i> di Messina, il sig. F.G. è stato trasferito in elisoccorso presso l'U.O. Neurochirurgica di Messina, ove, tuttavia, i sanitari hanno constatato l'impossibilità di procedere a trattamento chirurgico; • conseguentemente, gli attori hanno lamentato la tardività delle cure prestate nei confronti del sig. F.G. avendo lo stesso riportato <i>“esiti di ictus cerebrale con perdita delle capacità cognitive e relazionali”</i>; • al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. n.11594/2022; • il giudizio, patrocinato nell'interesse dell'AOUP dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, è stato istruito con nomina di un collegio peritale, composto dai dott.ri F.M. Cascino e F. La Seta; • il collegio peritale ha valutato l'iter clinico suddividendolo in due momenti, rispettivamente, il primo, relativo all'accesso in Pronto Soccorso dell'11 settembre 2019 ore 08.06 -16:15, ed il secondo, relativo all'accesso in Pronto Soccorso dell'11 settembre 2019 ore 19:45; • gli stessi hanno osservato che, durante il primo accesso presso il P.S. la condizione clinica del sig. F.G. è <i>“stata gestita correttamente dal punto di vista farmacologico (...), laboratoristico (...) della richiesta di consulenze (...) e di accertamenti strumentali (...)”</i>; • di contro, per quanto concerne il secondo accesso, il Collegio ha censurato la relativa gestione da parte dei sanitari dell'AOUP, ritenendo che, all'esito del fondato sospetto di un evento cerebrovascolare, i prefati medici avrebbero dovuto immediatamente optare per l'attivazione della rete ICTUS con conseguente trasferimento del paziente in una struttura dotata di <i>stroke unit</i> di I livello o di II livello, posto che, giusta decreto assessoriale n. 141 del 4 febbraio 2019, l'AOUP non era munita di Stroke Unit; • dunque, i cc.tt.uu. hanno ritenuto provata la sussistenza di un nesso causale,
-------------------------	--

affermando che *“Si rinvergono, dunque, profili di responsabilità professionale a carico dell’AOU Policlinico P. Giaccone di Palermo. I comportamenti virtuosi precedentemente descritti avrebbero evitato, con grado di probabilità superiore alle ipotesi alternative, l’estensione dell’ictus cerebri e, conseguentemente, il contenimento dei postumi da questo derivanti”*;

- che il giudice precedente, condividendo le conclusioni rassegnate dai CC.TT.UU., ha, per le ragioni sopra rassegnate, condannato quest’Azienda al pagamento:

- ✓ in favore di C.S. n.q. di amministratore di sostegno di F.G. della somma di € 1.000.724,18 a titolo di danno non patrimoniale subito da quest’ultimo, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo;

- ✓ in favore di C.S. n.q. di amministratore di sostegno di F.G. della somma di € 111.760,00 a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo;

- ✓ in favore di C.S. n.q. di amministratore di sostegno di F.G. della somma di € 288.600,00 per spese future di assistenza, oltre interessi dalla data della decisione fino al soddisfo;

- ✓ in favore di C.S. in proprio della somma di € 121.343,61 per danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo;

- ✓ in favore di L.G. in proprio della somma di € 104.008,80 per danno non patrimoniale, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo;

- ✓ in favore del legale antistatario Avv. Sallustro della somma di € 32.652,48, oltre CU marca, spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché del ristoro delle spese di c.t.u.;

- l’Avvocatura Distrettuale di Stato, notiziando l’AOUP della sentenza *de qua* con nota assunta al protocollo generale n. 37008/25, ha chiesto se fosse o meno intendimento dell’Azienda di procedere in sede di gravame;

- il C.A.V.S. ha proceduto alla trattazione del caso nella seduta del 26 giugno 2025, ove il c.t.p. aziendale Dott. Tommaso D’Anna ha anticipato che avrebbe proceduto a stilare delle note controfirmate dagli altri consulenti per la prosecuzione in grado di appello;

- il predetto c.t.p. con nota prot. 49574/2025 ha trasmesso alla proponente Unità una relazione controfirmata dai dott.ri Aridon e Sardo, contenente le seguenti conclusioni *“la relazione di C.T.U., pur formalmente articolata, appare viziata da errori metodologici, bias interpretativi e scarsa aderenza alla letteratura scientifica aggiornata. In particolare, il ragionamento controfattuale adottato è privo di fondamento concreto, fondandosi su ipotesi astratte e non comprovate. L’intero impianto argomentativo risente di una retrospettiva illusoria (hindsight bias) che attribuisce alla condotta sanitaria una responsabilità non sostenuta né da evidenze cliniche né da nesso causale certo o altamente probabile”*;

- quest’Unità ha inoltrato tale relazione all’Avvocatura Distrettuale al fine di interporre gravame (pec prot. n. 41442/2025), richiedendo, successivamente, informazioni in ordine all’effettiva impugnazione della sentenza e di eventuale interposizione di richiesta di sospensiva (pec prot. n. 61431/2025) ;

- con pec assunta al protocollo generale n. 67452/2025, l’Avvocatura Distrettuale ha confermato di avere proposto appello con istanza di sospensione e che, pertanto, la proponente Unità ha rinviato la predisposizione della delibera di presa d’atto della citata sentenza, in attesa dell’esito della richiesta sospensiva;

- l’Avv. Sallustro, legale difensore degli attori, ha notificato l’ordinanza resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 11 febbraio 2026, con la quale è stato disposto *“un parziale accoglimento dell’istanza di cautela, rendendo congrua*

	<i>una limitazione della esecutività immediata della sentenza al 10% dei superiori importi posti a carico dell'impugnante a titolo risarcitorio</i> ";
DATO ATTO CHE	• dunque, al fine di evitare eventuali azioni esecutive, appare opportuno procedere al pagamento delle statuizioni disposte con la sentenza di I grado nei limiti di quanto statuito dalla Corte di Appello, senza recedere dall'interposto gravame; • allo stato è possibile procedere unicamente al pagamento delle somme liquidate in favore della sig.ra C.S. in proprio e del sig. L.G. in proprio, nonché al pagamento delle spese legali di I grado distratte in favore dell'Avv. Sallustro, nella misura disposta dalla Corte di Appello, posto che la sig.ra C.S. non ha ancora ottenuto, dal competente giudice tutelare, l'autorizzazione necessaria alla riscossione delle somme liquidate in favore dell'amministrato signor F.G.; • quindi, andranno liquidati: ✓ in favore della sig.ra C.S. in proprio € 12.308,031 (€ 12.134,361 quale 10% dell'importo di € 121.343,61 liquidato dal Tribunale a titolo di sorte + € 173,67 a titolo di interessi dalla data della sentenza al 15 marzo 2026); ✓ in favore del sig. L.G. € 10.549,74 (€ 10.400,88 quale 10% dell'importo di € 104.008,80 liquidato dal Tribunale a titolo di sorte + € 148,86 a titolo di interessi dalla data della sentenza al 15 marzo 2026); ✓ in favore dell'Avv. Emanuela Sallustro, in quanto legale distrattario, il 10% del totale di 40.716,30 pari ad € 4.071,63; ✓ in favore dell'Erario andrà invece corrisposto il 10% di totale della ritenuta d'acconto € 7.619,19, pari ad € 761,91.
RAVVISATA	la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare l'avvio di azioni esecutive;
DATO ATTO	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

PROPONE DI

PRENDERE ATTO	della sentenza n. 2626/2025 resa dal Tribunale di Palermo, III Sez. Civ. nella misura del 10% statuito dalla Corte di Appello di Palermo, II Sez. Civ. con ordinanza dell'11 febbraio 2026, limitatamente alle somme liquidate in favore e in proprio della sig.ra C.S. e del sig. L.G., nonché alle spese legali di I grado distratte in favore dell'Avv. Sallustro, rinviando la liquidazione delle somme riconosciute in favore del sig. F.G., sottoposto ad amministrazione di sostegno, al momento in cui si riceverà la necessaria e prodromica autorizzazione del competente giudice tutelare;
RITENUTO	di dovere dare celere esecuzione all'esecuzione della prefata sentenza nella misura stabilita dalla Corte di Appello, senza prestarne acquiescenza stante la pendenza del giudizio del gravame;
LIQUIDARE E PAGARE	gli importi dovuti <i>iure proprio</i> ai sig.ri C.S. e L.G. e all'avvocato distrattario rispettivamente in ordine al risarcimento del danno (e corrispettivi interessi legali) ed in ordine al pagamento delle spese legali;
AUTORIZZARE	pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere i seguenti ordinativi di pagamento:

	<u>-€ 12.308,031 in favore della sig.ra C.S.;</u> <u>-€ 10.549,74 in favore del sig. L.G;</u> <u>-€ 4.071,63 in favore dell'Avvocato Emanuela Sallustro;</u> <u>-€ 761,91 in favore dell'Erario, a titolo di ritenuta d'acconto.</u>
IMPUTARE	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 27.691,311 sul conto 2.02.02.01.0101 Fondo rischi per cause civili ed oneri anno 2026, giusta imputazione al fondo rischi alla data del 31/12/2024.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
Ritenuto di condividerne il contenuto;
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.